



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 14/18

DISCIPLINA DELLA PESCA SPORTIVA, RICREATIVA E PROFESSIONALE DEL PESCE SPADA

Il Capo del compartimento marittimo e Comandante del porto di Reggio Calabria:

- VISTO: il D.P.R. 1639/1968 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO: il Decreto Legislativo n.4/2012 e successive modifiche, misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
- VISTO: Il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in attuazione delle previsioni del Regolamento (CE) 1967/2008 che promuove la consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante l'attuazione delle misure 14, 15 e 16 del "Piano d'azione", in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 3820 in data 17.02.2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con cui viene modificato il periodo di divieto di pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO: Il Decreto Direttoriale del 23 Febbraio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante le Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO: il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 delle Commissioni del 30 novembre 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione;
- CONSIDERATA: la necessità di aggiornare e integrare le proprie ordinanze 87/11 aggiornata dall'ordinanza 38/13, 02/14 aggiornata dall'ordinanza 20/2017;
- VISTI: Gli artt. 17, 81, 223 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO CHE

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il Decreto Direttoriale del 23.02.2018 citato nelle premesse, ha disciplinato le misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo. La presente Ordinanza abroga l'art. 6 ed i relativi allegati dell'ordinanza 02/14.

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità)

1. La presente ordinanza disciplina le procedure di sbarco e trasbordo, nell'ambito dei porti designati ricadenti nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Reggio Calabria, delle catture del pesce spada (*Xiphias Gladius*) provenienti da pesca professionale e sportiva, anche se accessorie.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente ordinanza si applicano le disposizioni contenute nel richiamato Decreto 23 febbraio 2018 – Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo.

Articolo 2

(Periodo di pesca)

La pesca, la detenzione, il trasporto e lo sbarco di esemplari di pesce spada sono vietati dal 1 gennaio (incluso) al 31 marzo (incluso).

Articolo 3

(Taglia minima)

La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo, e detenzione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo, è disciplinata dal Regolamento Delegato UE 2018/191 della Commissione del 30 novembre 2017. (**all. 1**).

Articolo 4

(Adempimenti preventivi e successivi allo sbarco di pesce spada)

1. Chiunque esegua attività di sbarco e trasbordo di pesce spada nel Compartimento Marittimo di Reggio Calabria deve adempiere agli obblighi di pre-notifica e di dichiarazione cattura, sbarco e trasbordo di pesce spada utilizzando i modelli di cui agli **allegati 2 e 3** della presente ordinanza.
2. L'obbligo di pre-notifica deve essere ottemperato, anche nel caso di cattura accessoria e a prescindere dal quantitativo del pescato, comunicando, almeno due ore prima del rientro in porto, alla competente Autorità Marittima, come meglio individuata al successivo comma 4, le informazioni minime di cui all'**allegato 2** della presente ordinanza, (formulario di pre-notifica);
3. L'obbligo di dichiarazione di cattura, sbarco e trasbordo deve essere ottemperato, anche nel caso di cattura accessoria e a prescindere dal quantitativo del pescato, consegnando alla competente Autorità Marittima, come meglio individuata al successivo comma 4, il modello di cui all'**allegato 3** della presente ordinanza, (dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada) secondo la seguente tempistica per la pesca professionale:
 - Con cadenza settimanale (il primo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui si riferiscono) per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto maggiore di 15 metri;
 - Con cadenza mensile (il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si riferiscono) per tutte le altre imbarcazioni;

per la pesca sportivo/ricreativa:

- al momento dell'arrivo in porto o entro 24 ore dallo sbarco
4. Per la pre-notifica, nel caso di sbarco nel porto di Bagnara, Scilla e Reggio Calabria, andrà contattata la Capitaneria di Porto di Reggio Calabria; nel caso di sbarco nel porto di Roccella Jonica andrà contattata l'A.M. di Roccella Jonica. Il contatto dovrà avvenire via VHF o via telefono (Reggio Calabria 0965656268 – Roccella Jonica 0964863213);

La dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada deve essere consegnata a mano oppure trasmessa in via telematica tramite posta elettronica all'indirizzo cpreggio@mit.gov.it (se lo sbarco avviene nei porti di Reggio Calabria, Bagnara Calabria e Scilla) oppure ucroccellaionica@mit.gov.it (se lo sbarco avviene nel porto di Roccella Jonica),

Articolo 5

(Pesca professionale)

(Compilazione e presentazione del Log- Book)

1. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura del pesce spada e soggette ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo (log-book cartaceo e/o elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori ai 50 kg
2. Tale documento dovrà essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, anche se in navigazione, riempiendo ogni riga per giorno, anche in caso di catture zero. Entro e non oltre 48 ore dall'arrivo in porto, a prescindere dall'effettuazioni di operazioni di trasbordo/trasporto per le quali è obbligatorio l'utilizzo di un porto designato, il comandante deve presentare il pertinente Log-Sheet all'Autorità Marittima competente.

Articolo 6

(Catture accessorie)

1. Le catture accessorie sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni contenute nel Regolamento Delegato UE 2018/191 della Commissione del 30 novembre 2017 e nel Decreto 23 febbraio 2018.

Articolo 7

(Pesca sportiva e ricreativa)

1. Per la definizione di pesca sportiva e di pesca ricreativa si rimanda, rispettivamente, all'articolo 3 comma 18 e 19 del regolamento (CE) N. 2016/1627;
2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'effettuazione della pesca sportivo/ricreativa, previsto dal Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'esercizio della pesca ricreativa e sportiva del pesce spada è sottoposto a preventivo nulla osta da parte della competente Autorità Marittima.
3. Ai fini del predetto nulla osta, i pescatori ricreativi o sportivi, in qualità di proprietari, armatori o utilizzatori di unità da diporto, che intendano esercitare la pesca del pesce spada, dovranno presentare, alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria o all'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella, apposita dichiarazione in carta semplice (allegato 4), inerente la volontà di svolgere l'attività di pesca in questione con unità da diporto.

Gli interessati dovranno inoltre presentare, unitamente alla precitata dichiarazione, la seguente documentazione:

- a) Copia autentica della polizza di assicurazione del/i motore/i;
- b) Copia della documentazione amministrativa relativa al/ai motore/i;
- c) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) Copia della licenza di navigazione dell'unità (qualora iscritta nei Registri delle imbarcazioni da Diporto).

4. Le competizioni organizzate di pesca sportiva del pesce spada dovranno essere preventivamente autorizzate da questa Autorità marittima
5. Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi di pesce spada;

Articolo 8
(Porti di sbarco)

1. Gli esemplari di pesce spada catturati dovranno messere sbarcati nei porti e secondo le modalità di seguito elencati:
 - Reggio Calabria, Banchina Vecchia di Levante, h 24:00;
 - Scilla, Banchina Scoglio di Ulisse e molo foraneo, dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
 - Bagnara Calabra, Banchina del molo di sopraflutto e bacino di carenaggio, dalle ore 04:00 alle ore 22:00;
 - Roccella Jonica, Molo A, dalle ore 08:00 alle ore 22:00.

Articolo 9
(Sanzioni)

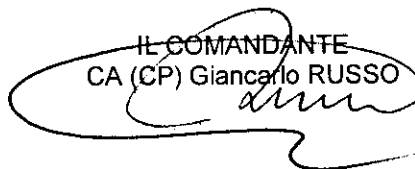
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi:

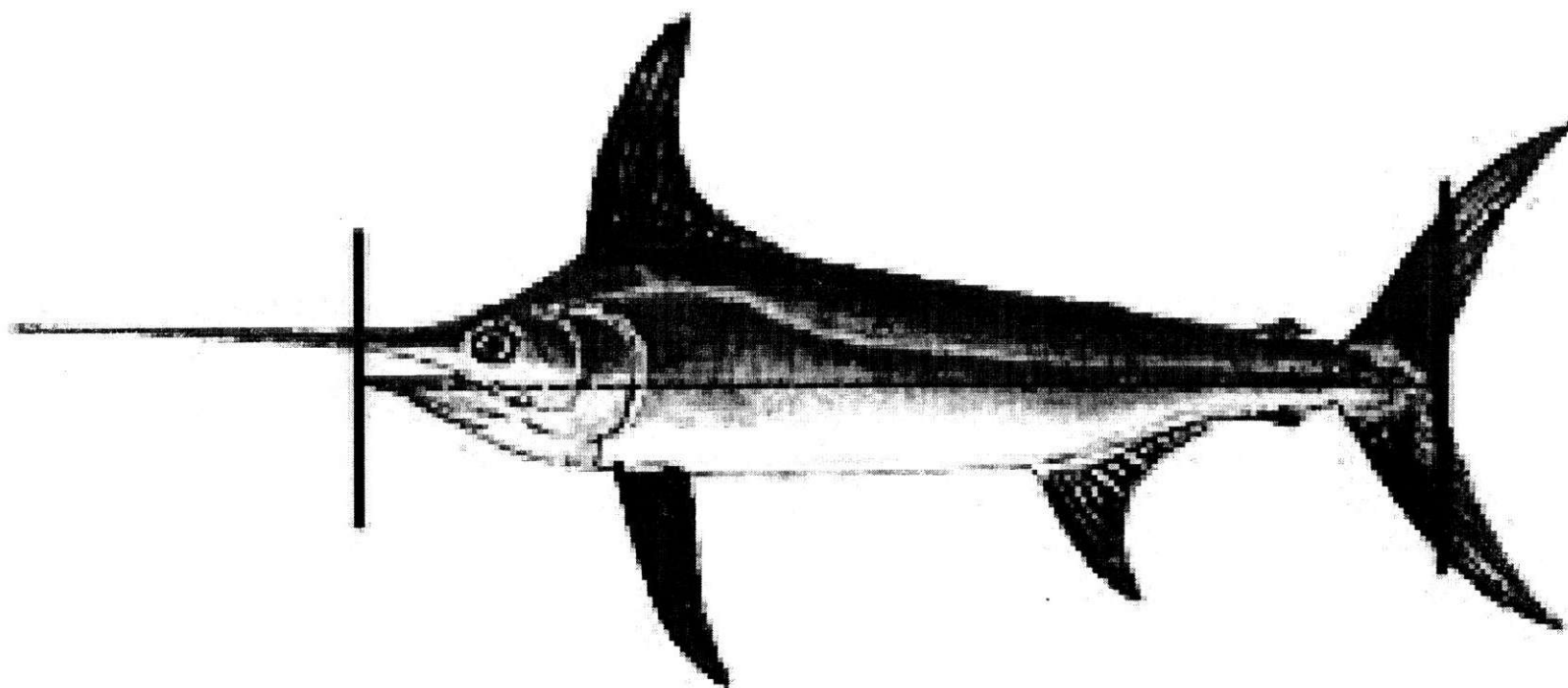
- a) Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n°4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010;
- b) Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei registri di bordo: artt.1193 e 1194 del Codice della Navigazione;
- c) Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia legalmente date dall'Autorità Marittima: art. 1174 del Codice della Navigazione;
- d) Art.2 comma 4 del Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2018.

Articolo 10
(Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché tramite l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it /reggiocalabria.

Reggio Calabria, **23 MAG. 2018**

IL COMANDANTE
CA (CP) Giancarlo RUSSO




La taglia minima di cattura, sbarco, trasbordo, e detenzione per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo, stabilita dall'art. 5 bis del Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della Commissione del 30 novembre 2017, è di **100 cm** lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore); o un peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o di 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

Allegato 2**INFORMAZIONI MINIME PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)**

Data _____ Ora _____

() TARGET () BY-CATCH () SPOR./RIC.

() SBARCO (nel porto designato di)

Nome unità N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

() TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome unità trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

All: 5

Allegato 4

Alla Capitaneria di Porto di
REGGIO CALABRIA

**Paragrafo 1 lettera b della Raccomandazione ICCAT n° 11-03
Circolare 8664 del 26 marzo 2012**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
e residente in _____ alla via/piazza _____
n. _____ proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a
_____ matricola n. _____, di lunghezza f.t. _____
m., _____ di colore _____ iscritta nei
R.I.D./R.N.D. della Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____ di stanza nel
porto di _____ presso _____

COMUNICA

Ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa/sportiva del **pesce spada**
(Xphias gladius) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dal 01 aprile al 31 dicembre. A tal fine allega:

- ☐ Fotocopia dichiarazione di potenza del motore;
- ☐ Fotocopia della polizza assicurativa;
- ☐ Fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- ☐ Copia dell'attestazione di avvenuto inoltro al MIPAAF della comunicazione di cui al DM 6 dicembre 2010
"rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare".

Dichiara di essere a conoscenza che:

1. Nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada al mese;
2. La taglia minima del pesce spada nel Mediterraneo è di 11,4 kg. o 100 cm. dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda;
3. Alla pesca sportiva non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 8 lettera a della raccomandazione ICCAT n° 11-03;
4. È fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.) la cattura di pesce spada all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
5. Entro 24 ore dallo sbarco o al momento dell'arrivo in porto deve essere consegnata a mano oppure trasmessa in via telematica tramite posta elettronica all'indirizzo cpreggio@mit.gov.it (se lo sbarco avverrà a Reggio) oppure ucroccellaionica@mit.gov.it (se lo sbarco avverrà a Roccella), lbagnara@mit.gov.it (se lo sbarco avverrà a Bagnara) lcvillasangiovanni@mit.gov.it (se lo sbarco avverrà a Scilla) una copia della "dichiarazione di cattura";
6. È vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa;
7. È consentito unicamente l'utilizzo dei seguenti attrezzi: lenze e/o canne;
8. È obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.

Reggio Calabria, _____

Firma

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA

NULLA-OSTA N. _____ / _____

RILASCIATO IL _____

VALIDO FINO AL _____

Timbro dell'ufficio e firma

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla disciplina della pesca sportiva e/o ricreativa del **Pesce Spada**, commesse con unità da diporto dotata del previsto Nulla-Osta, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria, da 1000 a 3000 euro - Art. 11 co.4, lett. a) del D.Lgs. n.4/2012.

**NELL'AMBITO DELLA PESCA RICREATIVA E SPORTIVA DEL PESCE SPADA È FATTO
ASSOLUTO DIVIETO DI UTILIZZO DEL PALANGARO DERIVANTE**

REGOLAMENTO (CE) N. 1967/2006 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2006 – Art. 17 comma 1